



**COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO**  
(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 – 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 – P. IVA 05802370154

**IL SINDACO**

Ordinanza n° 94 del 5 Dicembre 2012

**DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI  
DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

- Che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di capodanno ed altre festività con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- Che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità, derivanti alle persone e agli animali, nell'utilizzo di simili prodotti;
- Che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, in relazione a contenuti, pur modesti, di materiale esplodente e tali comunque da cagionare danni anche in relazione al rumore prodotto;
- Che, sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi, senza dar luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;
- Che, in relazione ai provvedimenti di riduzione delle emissioni di PM10 e di NO2, l'accensione di fuochi pirotecnici, aggrava ed incrementa ulteriormente, l'emissione di inquinanti;
- Che tali attività, causando rumori molesti in special modo in ambito urbano, contrastano con le norme vigenti in materia di riduzione delle emissioni acustiche;
- Che, non di meno, i fuochi artificiali sono causa di stress, morte, ferimenti e traumi per cani, gatti, animali domestici ed uccelli;

**PRESO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stata causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini i quali richiedono l'emissione di appositi atti interdittivi, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di minori;

**CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento produce sulla sicurezza propria e delle altrui persone;

**VISTO:**

Segreteria Sindaco : Sig.ra Laura Barbaini  
Tel. 02-51690276 – Fax 02-51690207  
e-mail : segreteriasindaco@comune.peschieraborromeo.mi.it



**COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO**  
(Provincia di Milano)

Via XXV Aprile, 1 - 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

Codice Fisc. 80101570150 - P. IVA 05802370154

**IL SINDACO**

- L'art. 50 e art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000;
- L'art. 703 del C.P. ;
- L'art. 57 del TULPS e 101 del suo regolamento;
- L'art. 13 della Legge 689/1981;
- L'art. 6 comma 1 lett.r, e l'art.51 del Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTA:** La circolare 11.01.2001, n. 559 del Ministero dell' Interno - *Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS.*;  
La circolare del 13.10.1997, n. 559/C.26723.XV.I del Ministero dell'interno, in tema di classificazione dei pirici;

**ORDINA**

1. E' vietata, salvo specifiche deroghe, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo l'uso di botti cosiddetti "declassificati", di libero commercio, in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.
2. La violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli art. 6 comma 1 lett. r, e 51 del vigente regolamento di polizia urbana, da €. 65,00 ad €. 400,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 c.5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali.
3. La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.
4. Si dispone di dare ampia diffusione alla presente ordinanza.

Avvisa che ai sensi dell'art.3 c. 4 della Legge 241/90  
che contro il presente provvedimento e' ammesso:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n. 1034/71.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
- Che il responsabile del procedimento è il Dr. Giuliano Semeraro, Comandante della Polizia Locale.



**IL SINDACO**  
*Antonio Salvatore Falanga*